



Statuto dell'associazione CLUB SAX DANCE (CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE)

Definizione e finalità

Art. 1 L'associazione Club Sax Dance (Circolo Ricreativo Culturale) costituita in Treviglio è un ente di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico, a carattere volontario, democratico e progressista. L'associazione persegue scopi di lucro.

Art. 2 Lo scopo principale dell'associazione è quello di attuare principalmente in favore dei soci le iniziative per la divulgazione del ballo sia sportivo che amatoriale, l'attività ginniche a corpo libero al fine di valorizzare le qualità artistiche dei ballerini che intendono esprimersi attraverso il ballo, inoltre promuovere attività culturali, sportive, turistiche e ricreative, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative, formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento del Circolo. Il Circolo, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che risulti opportune.

I Soci

Art. 3 Il Numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed è compiuto il diciottesimo anno di età ; indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea. Gli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello statuto, l'assenza di pendenze penali, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza.

Art. 4 Gli aspiranti soci devono presentare domanda verbale o scritta al consiglio direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 5 La domanda di ammissione a socio dà diritto a ricevere la tessera sociale. Sarà compito del consiglio direttivo entro trenta giorni dalla richiesta prendere in esame le domande di ammissione e iscrivere il nuovo socio nell'anagrafe sociale. Nel caso in cui la domanda non venga ratificata l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria. La domanda si intende senz'altro accolta decorsi i 30 giorni dalla presentazione della stessa. La tessera sociale ha validità annuale. La tessera non è trasmissibile.

Art. 6 I soci Hanno diritto a: 1) frequentare i locali del Circolo e partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dal Circolo. Ciò vale anche per i familiari dei soci, purché si attengano al rispetto dello statuto e siano in possesso dei requisiti necessari ai soci, sotto la responsabilità del socio familiare; 2) a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il circolo; 3) eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera sociale cinque giorni prima dello svolgimento dell'assemblea; 4) ad accedere agli atti ed ai registri del circolo.

Art. 7 Il Socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno ed ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irrepreensibile condotta civile e morale all'interno dei locali del circolo. Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili. È vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8 L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali, con cariche sociali prevalentemente gratuite, con il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo perseguimento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'associazione.

L'associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati. (così come enunciato all'art. 18 della legge n°383 del 7 dicembre 2000 Disciplina delle associazioni di promozione sociale).

Art. 9 La qualifica di socio si perde per: 1) decesso; 2) mancato pagamento della quota sociale; 3) espulsione.

o radiazione; 4) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo. Il recesso non comporta oneri per il socio.

Art. 10 Il Consiglio Direttivo ha facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, med (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi: 1) inosservanza delle disposizioni dello statuto o delle deliberazioni degli organi sociali; 2) denigrazione del Circolo, dei suoi organi sociali, dei suoi soci; 3) l'attentare in qualche modo all'andamento del Circolo, ostacolandone lo sviluppo e perseguendo lo scioglimento; 4) il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee; 5) appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà del Circolo; 6) l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali al Circolo e ai suoi locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Art. 11 Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione, radiazione e per ogni controversia è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Collegio dei Garanti della struttura organizzativa sovraordinata di cui fa parte e che si esprimerà in merito.

Patrimonio sociale e rendiconto

Art. 12 Il patrimonio sociale del Circolo è indivisibile ed è costituito da: 1) beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo; 2) quote e contributi degli associati; 3) contributi, erogazioni e lasciti diversi provenienti dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; 4) fondi di riserva.

Art. 13 Il rendiconto comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Art. 14 Il rendiconto dovrà essere composto da un prospetto illustrativo della situazione economica reale all'esercizio e da un documento che illustri e riassume la situazione finanziaria del Circolo con particolare riferimento allo stato del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione

dell'assemblea dei soci. Il residuo attivo di bilancio sarà reinvestito a favore delle attività istituzionate statutariamente previste, e in parte sarà devoluto come fondo di riserva.

E' assolutamente vietato dividere i proventi delle attività tra gli associati, anche in forme indirette.

L'assemblea e il consiglio direttivo

Art. 15 Partecipano all'assemblea tutti i soci che alla data di convocazione dell'assemblea stessa sia regola con il pagamento della quota sociale. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria, e convocata a cura del consiglio direttivo tramite avviso scritto, contenente la data, l'indicazione del luogo e dell'ora di prima convocazione e di seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno otto giorni prima o da inviare ad ogni socio. L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale.

Art. 16 L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto. Ogni socio ha diritto ad un voto. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei componenti presenti. In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno salvo le eccezioni di cui all'art. 17. Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni. Le deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Art. 17 Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal consiglio direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto; del voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti. Per delibere riguardanti le modificazioni sopracitate valgono le medesime norme riportate all'art.29.

Art. 18 L'assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Le urne destinate a raccogliere le schede restano aperte per 4 ore, sotto il controllo della commissione elettorale.



Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando, per le elezioni il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche, ed i voti ottenuti dai soci.

Art. 19 L'assemblea ordinaria viene convocata una volta all'anno nel periodo che va dal 1 Gennaio ad Aprile. Essa, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 6: 1) approva il rendiconto economico finanziario; 2) approva le linee generali del programma di attività ed il relativo documento economico previsionale; 3) elegge gli organismi direttivi alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi, scelti tra i soci, fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggiore anzianità di iscrizione del Circolo; 4) nel caso di cui sopra, elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini; 5) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale; 6) delibera sulle eventuali modifiche al presente statuto.

Art. 20 L'assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il consiglio direttivo lo reputi necessario e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata e firmata, almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto. L'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 21 Delle deliberazioni assembleari dovrà essere fatto relativo verbale da annotare sul registro di cui è a cura del Presidente e del Segretario d'Assemblea e resterà a disposizione dei soci unitamente agli eventuali documenti allegati, che saranno disponibili presso la sede sociale del Circolo.

Gli organismi dirigenti

Art. 22 Il consiglio direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica quattro anni. E' composto da un minimo di cinque membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Art. 23 Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dall'attività volontaria di cittadini non in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi. I componenti del consiglio direttivo svolgeranno la loro opera a titolo prevalentemente volontario e le cariche sociali prevalentemente gratuite.

Art. 24 Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: 1) Il Presidente: ha la rappresentanza legale del Circolo ed è il responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il consiglio e l'assemblea dei soci in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione, i quali dovranno essere ratificati dal consiglio direttivo appena possibile 2) Il Segretario: cura ogni attività amministrativa del Circolo; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività del Circolo.

Art. 25 Compiti del Consiglio Direttivo sono: 1) eseguire le delibere dell'assemblea; 2) formulare programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea; 3) predisporre i bilanci preventivi e rendiconti consuntivi; 4) deliberare circa l'ammissione dei Soci; 5) deliberare circa le sanzioni disciplinari nei confronti dei Soci; 6) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali; 7) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà del Circolo o ad esso affidati; 8) decidere le modalità di partecipazione del Circolo alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

Art. 26 Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta ogni due mesi, in un giorno prestabilito, e successivamente su necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno la metà dei Consiglieri o su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un terzo dei consiglieri. La parità di voti comporta la rielezione della proposta.

Art. 27 I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunemente il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio: diversamente, in mancanza di discrezione del Consiglio. Eventuali cooptazioni, recessi, decessi o designazioni devono essere ratificati dal Consiglio.

prima seduta utile dell'assemblea degli associati.

La quota massima di sostituzione è fissata in un terzo dei componenti originari. Dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade ed è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro 15 giorni.

Il Consiglio Direttivo si dimette quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri. Il Consiglio decaduto è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

Art. 28 Il Collegio dei Garanti è un organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna ed è affidato ai membri eletti dal congresso territoriale.

Scioglimento del circolo


Art. 29 La decisione motivata di scioglimento o di adesione ad altra associazione esterna ad ARCI Nazionale, deve essere presa da almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno trenta giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento deve comunque essere deliberato. L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotti eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, e comunque per scopi di utilità generale sentito l'organismo di controllo del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge in conformità con quanto previsto dall'art. 5 D.L.G.S. 460/97, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Disposizioni finali

Art. 30 Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'assemblea ai sensi del codice civile delle leggi vigenti.

Il Presidente

(Ferri Raffaella)



Il Segretario

(Santini Sonia)



4 APR. 2008

175 44

1562 SEDE 3

Cento settantaquattro

